

STATUTO

DELLA

"PROGETTO CARRARA - SOCIETA' PER AZIONI"

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

(Natura giuridica)

- 1) E' costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera "c", D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 30, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e del Libro V, Titolo V, Capo V, del Codice Civile, una Società per azioni denominata "PROGETTO CARRARA -S OCIETA' PER AZIONI" ed enunciabile in acronimo "PROGETTO CARRARA S.P.A." (e nel prosieguo indicata anche come "la Società").
- 2) Stante la natura a totale capitale pubblico della Società possono essere soci Enti locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000, nonché, se la legge lo consente, altri Enti pubblici.
- 3) Ai fini dei presupposti dell'articolo 113, comma 5, lettera "c", D. Lgs. 267/2000, non sussiste alcun rapporto di terzietà tra gli Enti locali soci e la Società.

L'assenza di terzietà, fa riferimento ad un rapporto che determina, da parte dell'Amministrazione controllante, un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del Soggetto partecipato, e che riguarda i più importanti atti di gestione del medesimo. In virtù di tale rapporto il Soggetto partecipato non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione agli atti di straordinaria amministrazione e ai più importanti atti di ordinaria amministrazione, e si configura quindi come un'entità distinta solo formalmente dagli Enti locali soci che hanno fisicamente affidati i servizi pubblici locali e le altre attività di cui all'oggetto sociale. In aderenza a quanto previsto al comma precedente l'Assemblea si riserva la facoltà di fornire al Consiglio di Amministrazione i più opportuni indirizzi (in coerenza con quelli dei rispettivi Consigli degli Enti locali).

Art. 2

(Oggetto della Società)

- 1) La Società opera nell'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, attività complementari, attività strumentali e funzionali, e relative infrastrutture.
La Società ha lo scopo di mettere in atto, in una logica di sviluppo sostenibile integrato, azioni finalizzate alla rivitalizzazione economica e sociale del territorio degli Enti locali soci, tramite la riqualificazione, la trasformazione e il recupero del tessuto urbano e il potenziamento della rete infrastrutturale, con particolare riferimento, nel territorio di Carrara, alla previsione della realizzazione e gestione di un'arteria viaria di collegamento dei bacini marmiferi con le principali direttrici di traffico, destinata specialmente al trasporto dei materiali lapidei (Strada dei Marmi), anche attraverso lo svolgimento delle attività necessarie per l'attuazione delle previsioni a ciò finalizzate contenute negli strumenti urbanistici, nel contesto di un equilibrato inserimento delle attività produttive, ivi comprese, in particolare, quelle connesse al settore marmifero nell'ambiente e nel territorio stesso.
- 2) La Società dovrà realizzare la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti locali che la

controllano e potrà ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 113, comma 5, lett. "c", D.L. gs. 267/2000.

L'attività societaria riguarderà in particolare nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea e delle modalità e delle procedure previste dalla vigente normativa, anche in relazione alla peculiare natura della Società, in connessione alla partecipazione alla stessa di Enti locali in posizione di controllo:

- a) l'ideazione, progettazione, direzione, realizzazione e gestione di piani e interventi di riqualificazione, trasformazione e recupero urbano, nonché di riurbanizzazione polifunzionale compatibile con l'ambiente di spazi del territorio urbano, ivi comprese le attività connesse alla ristrutturazione e alla tutela di edifici in zone degradate e alla tutela del patrimonio architettonico, storico e culturale;
- b) l'ideazione, progettazione, direzione, realizzazione e gestione di interventi di urbanizzazione pubblici;
- c) il decongestionamento del centro storico e la salvaguardia delle esigenze di tutela dell'ambiente cittadino e della salute dei suoi abitanti;
- d) la promozione, organizzazione e realizzazione di studi, indagini, ricerche e convegni, concorsi di idee nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
- e) l'esecuzione di studi di fattibilità per la realizzazione e la gestione di infrastrutture pubbliche;
- f) l'attività di progettazione, direzione, realizzazione e gestione di opere pubbliche, comprese le opere marittime pubbliche, e di impianti industriali pubblici;
- g) lo studio e la redazione di piani del traffico e della sosta, nonché la gestione di parcheggi, di aree pubbliche e quant'altro connesso.

3) I rapporti tra gli Enti locali soci che hanno fisicamente affidati i servizi e la Società sono disciplinati da apposite convenzioni e relativi contratti di servizio.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o economica e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.

4) Si intendono compresi nell'oggetto sociale, a scopo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'acquisto, la permuta, l'assunzione in locazione, anche finanziaria, in comodato o in concessione, di immobili necessari per l'effettuazione delle attività di cui al precedente comma;
- b) l'acquisizione, in qualsiasi forma, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla vigente normativa, anche in relazione alla peculiare natura della Società, in connessione alla partecipazione alla stessa di Soggetti pubblici in posizione di controllo, di beni e servizi e l'affidamento di appalti necessari per la realizzazione delle attività di cui al precedente comma;
- c) le attività connesse alla ricerca, ottenimento e gestione di finanziamenti pubblici (regionali, nazionali, comunitari) finalizzati allo svolgimento delle attività e alla realizzazione degli interventi di cui ai propri fini istituzionali;
- d) sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, potrà, ai sensi di legge, costituire o partecipare a Società controllate, collegate, o partecipate, alle quali (ai sensi di legge e del presente statuto) potrà anche affidare fasi complementari della propria attività.

La nomina degli Organi sociali nelle Società partecipate avviene su designazione dell'Assemblea di questa Società e a cura del Consiglio di Amministrazione. I componenti così eletti nell'Organo esecutivo delle Società partecipate hanno durata pari a quella di questa Società;

e) lo svolgimento di tutte le operazioni commerciali e finanziarie, espressamente esclusa la raccolta di risparmio fra il pubblico e l'attività di intermediazione mobiliare professionalmente svolta, sia mobiliari che immobiliari, che siano ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà operare sia mediante la propria organizzazione, sia ricorrendo a terzi.

Art. 3

(Sede della Società)

- 1) La sede della Società è in Carrara.
- 2) I competenti Organi sociali hanno facoltà di trasferire la sede in altro luogo, purché nel territorio provinciale, e di istituire, o vunque lo ritengano necessario, sedi secondarie, uffici, agenzie e rappresentanze e di sopprimerli.

Art. 4

(Durata della Società)

- 1) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento) e la stessa può essere prorogata dall'Assemblea almeno tre mesi prima della scadenza, con la maggioranza di cui all'art. 8.12).

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI

Art. 5

(Capitale sociale)

1) Il capitale sociale è pari ad Euro 73.988.692,80 (settantremilioninovecentoottantottomilaseicentonovantadue virgola ottanta) suddiviso in numero 143.264 azioni da Euro 516,45 l'una, nominative e indivisibili.

Il capitale sociale potrà peraltro essere elevato a somma superiore in base a deliberazione dell'Assemblea dei soci e mediante emissione di altre azioni dello stesso valore; in questo caso l'Assemblea stabilirà anche le rate dei versamenti per rendere liberate le nuove azioni.

- 2) Ogni azione dà diritto a un voto.
- 3) Le azioni con diritto di voto devono essere detenute in misura non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dal Comune di Carrara.
- 4) Nel caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi, spetta un diritto di prelazione a favore degli altri soci della Società. A questo fine il socio che intende vendere le proprie azioni, deve informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di raccomandata con r.r., indicando il prezzo che gli è stato offerto per le azioni, le modalità di pagamento e il soggetto interessato all'acquisto.
- 5) Il Presidente, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 5.4, informerà gli altri soci, perché possano esercitare entro sessanta giorni il diritto di prelazione, dandone comunicazione anche al Consiglio di Amministrazione per quanto previsto al successivo comma 8.
- 6) In caso di pluralità di soci che esercitano il diritto di prelazione, le azioni da alienare saranno ripartite fra gli stessi in proporzione a quelle rispettivamente possedute.

7) Trascorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto 5.4) senza che sia stato comunicato l'esercizio della prelazione, il socio può procedere liberamente al trasferimento delle azioni al soggetto indicato nella comunicazione stessa.

8) Il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso negare l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, se attraverso tale trasferimento dovesse venire meno la quota di capitale indicata al precedente punto 5.3). In tale ipotesi il Consiglio dovrà convocare l'Assemblea dei soci e deliberare i provvedimenti che si renderanno opportuni per assicurare il mantenimento del limite di partecipazione al capitale sociale sopra indicato.

9) Ai soci spetta il diritto di opzione nel caso di aumento del capitale; le azioni inopinate nei termini stabiliti dalla delibera di aumento del capitale, dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci con le modalità di cui ai precedenti punti 5.4), 5.5), 5.6), fermo restando, inoltre, quanto disposto al precedente punto 5.8).

Art. 6

(Azioni e obbligazioni)

1) Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni di cui al precedente art. 5, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 2.348 del Codice Civile.

2) L'Assemblea potrà anche deliberare l'emissione di obbligazioni sotto l'osservanza delle norme di legge.

3) In caso di emissione di obbligazioni convertibili, andrà comunque garantito il mantenimento di almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle azioni emesse con diritto di voto da parte del Comune di Carrara di cui all'art. 5.3).

Titolo III

ORGANI SOCIALI

Art. 7

(Organi della Società)

1) Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 8

(L'Assemblea)

1) L'Assemblea è l'Organo sovrano della Società, che opera le scelte fondamentali per il raggiungimento degli scopi sociali.

2) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti, salvo il disposto dell'art. 2377 del Codice Civile.

3) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile. Essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, ogniqualvolta tale

Organo lo ritenga opportuno o sia previsto dalla legge.

4) L'Assemblea ordinaria deve essere in ogni caso convocata almeno due volte l'anno: entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ed entro il 31 ottobre di ogni anno per l'approvazione degli indirizzi programmatici per l'esercizio successivo, e per l'attività del controllo analogo sull'esercizio in corso, a verifica del rispetto degli obiettivi quantitativi e qualitativi ricompresi negli indirizzi relativi all'esercizio in corso.

5) Ove ricorrano le condizioni di cui al 2° comma dell'art. 2364 del Codice Civile, l'Assemblea potrà essere convocata anche entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente. In difetto la presidenza è assegnata al Consigliere più anziano. Il Presidente sceglie, se necessario, due scrutatori fra gli azionisti presenti e nomina un Segretario anche non azionista.

7) La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure nei quotidiani "La Nazione" e/o "Il Tirreno", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In alternativa è consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci tramite posta elettronica e/o fax oppure tramite raccomandata con avviso che comprovi il ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

8) Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Sono consentiti l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea.

9) Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di semplice delega scritta. La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Società. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

10) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) delle azioni emesse con diritto di voto e le sue deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle azioni emesse con diritto di voto del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle azioni emesse con diritto di voto di cui sono titolari i soci intervenuti, salvo il disposto del 4° comma dell'art. 2369 del Codice Civile.

11) L'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 delle azioni emesse con diritto di voto e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 delle azioni emesse con diritto di voto.

12) Le delibere che hanno per oggetto fusioni, scissioni, conferimenti, trasferimenti di sede, modifiche

dell'oggetto sociale, modifiche del regime delle azioni e modifiche dell'art. 5.3) devono essere adottate con la maggioranza almeno dell'85% (ottantacinque per cento) delle azioni emesse con diritto di voto.

13) L'Assemblea ordinaria, tra l'altro:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori, i componenti ed il Presidente del Collegio Sindacale. Per la nomina degli Amministratori si applicano le norme previste dall'art. 9.2);
- c) determina il compenso degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale;
- d) delibera sulla responsabilità di Amministratori e Sindaci;
- e) delibera sulle operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in Società controllate o partecipate;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza trasferendo al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi dei Consigli degli Enti soci che hanno fisicamente affidato i servizi anche ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 5 del Codice Civile, ferma in ogni caso la responsabilità degli Amministratori per gli atti compiuti;
- g) esercita il controllo, di cui all'art. 10.4), tramite le proprie delibere, su delega e sulla base degli indirizzi di ogni Consiglio degli Enti locali soci che hanno fisicamente affidato i servizi pubblici locali.

Art. 9

(Il Consiglio di Amministrazione)

1) Ai sensi di legge, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 (sei) membri, compreso il Presidente.

2) In relazione ai presupposti di cui all'articolo 113, comma 5, lettera "c", D. Lgs. 267/2000, nella fattispecie tutti i soci, di concerto, concorreranno alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Tali nomine possono anche essere effettuate con il sistema di voto di lista (c.d. proporzionale puro), al fine di assicurare a tutti i soci, compresi quelli di minoranza, la designazione dei propri candidati, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. A tal fine le eventuali liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente azioni aventi diritto al voto nell'Assemblea ordinaria. Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per le nomine, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli da nominarsi. Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista e la lista è considerata non presentata. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, ed il relativo curriculum vitae redatto nel rispetto degli standard della Comunità Europea (v. le raccomandazioni della Commissione dell'11/3/2002 n. C (2002) 516) e delle norme sulla riservatezza dei dati

personali sensibili.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

3) Salvo il minor tempo stabilito dall'Assemblea, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

4) Nel corso dell'esercizio, venendo a mancare uno o più Amministratori, si provvede a norma di legge.

5) Nel caso in cui nel Consiglio di Amministrazione vengano meno, per qualunque causa, i due terzi dei suoi componenti, verrà meno l'intero Consiglio di Amministrazione, che dovrà, pertanto, essere rinnovato secondo le norme statutarie.

6) Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione sono quelle previste dalle norme del Codice Civile e dalle norme speciali.

7) Lo stato di incompatibilità è rilevato dal Consiglio di Amministrazione, il quale lo contesta al Consigliere. Quest'ultimo deve provvedere alla rimozione della causa di incompatibilità entro sessanta giorni. La mancata rimozione della causa di incompatibilità nel termine predetto, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere.

Art. 10

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri.

2) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente.

3) L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, dovrà essere spedito, con lettera raccomandata o telegramma, a ciascun Consigliere e a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è consentita anche attraverso l'utilizzo di posta elettronica e/o fax.

In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato sia telegraficamente, sia per posta elettronica, sia per fax almeno due giorni prima di tale data.

La partecipazione al Consiglio può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione.

4) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge o per statuto riservato all'Assemblea.

Nel quadro del modulo gestorio di delegazione interorganica di cui al comma 5, lett. c, art. 113 T.U.E.L., la Società è assoggettata ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi dagli Enti locali soci, che si esplica mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto e mediante la definizione, da parte degli Enti locali, di contratti di servizio, che nel rispetto delle norme di legge sui servizi pubblici locali, prevedano la regolamentazione delle attività e dei servizi affidati direttamente alla Società dai Comuni soci (definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione).

Ciò precisato, al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti, nello stretto rispetto degli indirizzi di cui al precedente articolo 1, comma 3, i poteri di ordinaria amministrazione corrente, nonché di esecuzione delle

decisioni assembleari relative sia ai principali atti di gestione ordinaria sia a tutti gli atti di straordinaria amministrazione della Società, ed ha facoltà di compiere, di conseguenza, tutti gli atti necessari per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

5) Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri e attribuzioni ad un Amministratore delegato in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea e quindi degli strumenti programmatici di cui al presente statuto.

L'Amministratore delegato sarà scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati su designazione degli Enti locali soci.

6) Il Consiglio di Amministrazione non può delegare i seguenti poteri: acconsentire l'iscrizione di ipoteche, anche passive, obbligare cambiariamente la Società, assumere e concedere mutui, assumere e concedere appalti, rinunciare ad ipoteche senza realizzo dei relativi crediti, autorizzare e compiere operazioni presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, delle Sezioni di Tesoreria e presso ogni altro Ufficio Pubblico e Privato, acquistare, vendere, permutare e conferire partecipazioni sociali e interessenze, assumere e concedere prestiti, concedere garanzie reali e personali, compiere altri atti e/o azioni in genere, aventi - ognuno di essi - un valore unitario superiore a Euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecentoventotto virgola zero zero), nominare i componenti degli Organi sociali di Società controllate, collegate e/o partecipate.

7) In esecuzione dell'approvazione assembleare degli strumenti programmatici, restano pure di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione il rilascio di fidejussioni e/o avalli nell'interesse di terzi, nonché le operazioni di compravendita di immobili e la concessione di garanzie sugli immobili stessi anche a favore di terzi.

8) Il Consiglio di Amministrazione, escussi gli indirizzi di Assemblea ordinaria, può nominare Direttori generali e Direttori, nonché procuratori ad negotia.

9) Ai designati, il legale rappresentante conferirà la necessaria procura.

10) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro Consiglieri in carica, e le sue deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale il doppio.

Art. 11

(Il Presidente, il Vice Presidente e le deleghe)

1) La carica di Presidente è ricoperta dal Consigliere indicato dal Comune di Carrara tra quelli nominati a norma dell'art. 9, punto 2, con il voto dello stesso Comune di Carrara.

2) Il Presidente della Società ha la rappresentanza della Società e sovrintende al suo andamento generale.

3) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne predispose l'Ordine del giorno.

4) Oltre ai compiti di cui ai commi precedenti al Presidente possono essere delegati poteri e attribuzioni da parte del Consiglio di Amministrazione come da indirizzi e obiettivi generali stabiliti dall'Assemblea dei soci.

5) La carica di Vice Presidente è ricoperta da un Consigliere nominato dall'Assemblea con le maggioranze di cui al presente statuto.

6) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12

(Rappresentanza della Società)

1) La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta, con firma singola, al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato.

Art. 13

(Il Collegio Sindacale)

1) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

2) Al Collegio Sindacale spettano i compiti stabiliti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile.

3) Per la nomina dei Sindaci effettivi e supplenti si procede come per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, come indicato nel precedente articolo 9.2).

4) I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

5) I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.

6) Il controllo contabile sulla Società viene esercitato dal Collegio Sindacale, salvo quanto disposto dall'art. 2409 bis del Codice Civile.

Al Collegio Sindacale spetta anche il controllo relativo agli strumenti programmatici e agli strumenti di controllo analogo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

Titolo IV

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVISIONALE, SCIoglimento

Art. 14

(Esercizio sociale, bilancio
e relazione previsionale)

1) L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2) Gli Amministratori redigono il progetto di bilancio e lo comunicano, unitamente alla relazione degli Amministratori, al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

3) Il progetto di bilancio, unitamente alle relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, deve restare depositato in copia presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea che deve discuterlo e finché sia stato approvato.

4) Fermo restando che ai sensi degli artt. 112 e 113, c. 5, lett. "c", D.Lgs. 267/2000 la Società non persegue in via principale scopo di lucro, eventuali utili di esercizio, fatte salve le riserve di legge, verranno destinati a riserva, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

5) Il Consiglio di Amministrazione presenta, entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno, all'approvazione dell'Assemblea la relazione previsionale programmatica per l'esercizio successivo, nel rispetto degli indirizzi di

Assemblea.

Art. 15

(Scioglimento della Società)

1) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Le opere infrastrutturali e di viabilità (arteria viaria di collegamento dei bacini marmiferi) saranno in ogni caso devolute al patrimonio indisponibile del Comune di Carrara, senza alcun onere a carico del Comune.

Art. 16

(Collegio Arbitrale)

1) Le controversie che potessero insorgere tra la Società e i soci, oppure tra questi e gli Amministratori o i Liquidatori ed in genere le controversie connesse alla esplicazione dell'attività sociale ed in dipendenza delle presenti norme, eccettuate quelle per le quali sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, relative a diritti disponibili originati dal rapporto sociale o comunque aventi titolo, anche indiretto, nel rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute, dopo il tentativo di conciliazione da parte dei legali rappresentanti degli Enti soci coinvolti, ad arbitrato rituale.

Il Tribunale arbitrale, composto da tre membri, è nominato dal Comitato Direttivo di "Curia Aequitatis - Camera Arbitrale e per la Conciliazione", con sede in Lucca, Piazza Palazzo Dipinto, n. 2.

Gli Arbitri decideranno secondo diritto e il procedimento sarà disciplinato, oltre che dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in quanto applicabili, e dagli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dal Regolamento della Camera Arbitrale indicata al comma precedente.

Art. 17

(Rinvio alle norme di legge)

1) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto trovano applicazione le norme previste in materia dalle leggi vigenti.